



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Provincia di Venezia

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI LUDOTECA

Tra i sottoscritti signori, in forma di scrittura privata non autenticata, assoggettata alla registrazione solo in caso d'uso, :

dott.ssa Silvia Callegaro, Responsabile Settore Sociale del Comune di Campagna Lupia la quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Campagna Lupia, che rappresenta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 109, comma 2 e 107 del D.Lgs.18.08.2000 nr.267:

dott.ssa Burattin Grazia, Responsabile dell'Area Servizi Socio Assistenziali del Comune di Campolongo Maggiore, la quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Campolongo Maggiore, che rappresenta;

dott. Silvia Nardo, Responsabile Area Amministrativa Socio Culturale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Vigonovo, che rappresenta;

dott.sa Alexia Boscaro, Responsabile Area Servizi Socio Culturali, la quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Fossò, che rappresenta;

dott.sa Sedona Elisabetta, Responsabile Settore Socio Culturale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Dolo, che rappresenta;

PREMESSO

Che dal biennio 2005/2006 ad oggi attraverso l'iniziale Associazione di otto Comuni della Riviera del Brenta, con capofila Campolongo Maggiore, si è mantenuto l'intervento rivolto ai minori per quanto riguarda il Servizio Spazio Gioco (precedentemente avviato con i finanziamenti della L. 285/1997) con finanziamento completamente a carico delle Amministrazioni comunali associate;

che si rende opportuno continuare tale attività, che nel tempo dimostra risultati sempre più positivi, sia dal punto di vista delle famiglie per la qualità educativa, sia dal punto di vista del contesto territoriale per la continuità e la competenza degli Educatori coinvolti.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell'art. 30 del D. L.vo 267/2000, le modalità di funzionamento del Servizio di Ludoteca unico per i Comuni di Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Vigonovo, Dolo, e Fossò per le attività ludico – ricreative, di animazione e di laboratorio relative al biennio 2013 - 2014.

Art. 2

Il Servizio di Ludoteca è privo di personalità giuridica e, pertanto, non ha una propria amministrazione contabile e patrimoniale; esso si configura come struttura operativa, dotata di autonomia funzionale, alle dirette dipendenze dei Comuni convenzionati, nelle forme di cui ai successivi articoli.

Il Servizio viene pertanto assicurato nel rispetto delle norme dettate dal richiamato D.Lgs. 267/2000, mediante le strutture organizzative dei singoli Comuni.

Art. 3

La presente Convenzione decorre dal 07.01.2013 e cesserà il 31.12.2014.

Art. 4

Le attività di cui al precedente articolo 1 si svolgeranno nelle sedi comunali da gennaio a dicembre con apertura minima per ciascun Comune di 37 settimane effettive annue per un totale di 296 ore.

Le aperture e le chiusure anche relative alle festività coincideranno con il calendario scolastico.

L'organizzazione del Servizio di Ludoteca sarà prevista secondo una programmazione educativa che seguirà un'articolazione nelle seguenti fasi:

- Accoglienza
- Attività strutturate/ Laboratori
- Gioco libero;

Art. 5

Il Servizio di Ludoteca sarà affidato con convenzione ai sensi della L.R. 23/2006 dopo opportuna selezione pubblica.

Il soggetto affidatario dovrà garantire per il funzionamento del servizio, il seguente personale:

1. PERSONALE EDUCATORE con il compito di:

- realizzare interventi educativi - ludici ed assistenziali a favore dei bambini;
- soddisfare i bisogni di socializzazione ed aggregazione dei bambini;
- instaurare e mantenere con la famiglia del bambino tutte le comunicazioni necessarie, promuovendo anche il protagonismo attivo delle stesse;
- collaborare con le assistenti sociali dei cinque Comuni al fine di una positiva conduzione degli Spazi Gioco.

2. COORDINATORE: Il coordinatore avrà il compito di :

- definire le migliori tecniche di programmazione educativa e didattica per i Servizi, indicando metodologie di lavoro ed organizzazione confacenti alle esigenze degli Spazi Gioco, attivati nei Comuni interessati;
- indirizzare e sostenere il lavoro degli operatori;
- facilitare il dialogo e la collaborazione con le famiglie, con i servizi scolastici, educativi e sociali del territorio;
- aver cura che tutto il materiale in dotazione venga utilizzato con la massima cura ed utile impiego;
- mantenere i rapporti con le singole Amministrazioni Comunali redigendo ogni tre mesi una relazione sull'andamento del Servizio.

L'attività di tutto il personale sopra citato dovrà svolgersi secondo i principi della metodologia del lavoro di gruppo e della collegialità, in modo da valorizzare l'apporto professionale di ciascuno e l'utilizzo produttivo delle risorse umane, in stretta collaborazione con i genitori e con le scuole, al fine di garantire l'efficacia degli interventi.

Art. 6

Ai fini della gestione dell'organismo associato viene designato quale Comune capofila il Comune di Campagna Lupia.

Le attività di segreteria e di supporto alle attività del Servizio di Ludoteca saranno assicurate dal Comune capofila, che parimenti provvederà alle trasmissioni delle eventuali comunicazioni.

Per il suo funzionamento il Servizio di Ludoteca si avvarrà, presso ciascun Comune, della collaborazione degli uffici e del personale necessario all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 7.

Il Comune di Campagna Lupia, in qualità di Comune capofila, provvederà al conferimento dell'incarico e al pagamento delle relative spese e ad ogni altra incombenza prevista dalla legge.

Il costo complessivo annuo del Servizio sarà suddiviso tra i cinque Comuni aderenti in rapporto al numero delle ore del Servizio effettivamente svolto a favore di ciascun ente.

Ogni Comune verserà mensilmente al Comune capofila la propria quota, stabilita annualmente, in relazione alle n. minimo di 296 ore complessive di apertura nell'arco dell'anno senza alcuna previa richiesta da parte del Comune capofila.



Ciascun Comune si impegna a comunicare al Comune capofila almeno venti giorni prima del 31 dicembre di ogni anno del biennio considerato il monte ore ritenuto necessario per il migliore espletamento del Servizio in oggetto, nel caso in cui richieda un numero di ore superiori a quello stabilito all'art. 4 della presente Convenzione.

Art. 8

Ogni Comune è tenuto, entro i 15 giorni successivi alla fine di ciascun mese di prestazione del Servizio, a comunicare al Comune capofila l'eventuale mancata corrispondenza tra le ore pattuite e quelle effettivamente prestate dalla Ditta. La mancata comunicazione entro tale data costituirà motivo di presunzione della piena corrispondenza tra le ore di servizio programmate e quelle effettivamente fruite da parte di ciascun Ente.

Letto, approvato e sottoscritto.




Per il Comune di Campolongo Maggiore
Dr.ssa Grazia Burattin

Per il Comune di Campagna Lupia
Dr.ssa Silvia Callegaro




Per il Comune di Dolo
Dr.ssa Elisabetta Sedona

Per il Comune di Fossò
Dr.ssa Alexia Boscaro





Per il Comune di Vigonovo
Dr.ssa Silvia Nardo




~~CAMPAGNA LUPIA~~
Campolongo Maggiore li 28.11.2012